



PROTOCOLLO D'INTESA
PER LE CELEBRAZIONI DEL CINQUECENTENARIO
DEL GHETTO DI VENEZIA

TRA

la **Regione del Veneto**, di seguito denominata Regione, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, cap 30123, codice fiscale 80007580279, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, Presidente della Giunta,, nato a il, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. del

E

la **Comunità Ebraica di Venezia**, codice fiscale....., con sede legale in Venezia,, codice fiscale, nella persona del Presidente *pro tempore*,, nato ail

PREMESSO CHE

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso forme e strumenti di collaborazione;
- il principio di sussidiarietà è sancito, tra gli altri, dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto regionale, (approvato con Legge Regionale del Veneto n. 1 del 2012);
- tra le finalità istituzionali della Regione rientra la promozione del territorio e della cultura; in particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuto della Regione del Veneto si sancisce "La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo";
- nel 2016 ricorre il quinto centenario dalla nascita del Ghetto di Venezia; tale ricorrenza costituisce occasione per approfondire, valorizzare e diffondere il patrimonio di storia, cultura, tradizione e arte nonché le tematiche connesse a questo quartiere di Venezia che riveste importanza formidabile nella storia;
- la parola "*Ghetto*" è un termine veneziano, divenuto poi universale, utilizzata per la prima volta cinquecento anni fa in quella che era allora la città più cosmopolita d'Europa per definire un luogo di segregazione ma anche di aggregazione e di scambio, che ha saputo essere una autentica fucina di cultura e crescita sociale, un tesoro di storia e conoscenza;



ffd75abf



- il Ghetto Ebraico di Venezia, istituito quale luogo di segregazione, è divenuto luogo di aggregazione e di scambio, tesoro di storia e conoscenza, noto in tutto il mondo e visitato ogni anno da migliaia di turisti che lo raggiungono nel ricordo delle complesse vicende storiche che hanno coinvolto la popolazione ebraica, attraverso momenti davvero difficili, ed in alcuni momenti tragici, che ne hanno profondamente segnato la storia e l'identità oggi più che mai è importante riconoscerne la valenza culturale e sociale;
- il Centro Comunitario del Ghetto ebraico sarà polo culturale destinatario di eventi di rilievo che contribuiranno ad ampliare l'offerta culturale veneziana;
- la Comunità Ebraica rappresenta il soggetto portatore degli interessi collettivi di tale Comunità, anche in ragione della stretta collaborazione con il Comitato per "I 500 anni del Ghetto di Venezia", alla stessa afferente, e del quale esprime istituzionalmente il Presidente
- le parti sono interessate a stabilire una relazione di cooperazione che include la realizzazione di progetti rilevanti, date le rispettive finalità;

TUTTO CIO PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - **Ambiti tematici oggetto di interesse**

Con la sottoscrizione del presente protocollo le parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e della normativa vigente, intendono avviare una collaborazione su aree di interesse specifiche, sulle quali è individuato l'ambito di intervento del presente protocollo:

- ambito culturale: percorso di attività culturali, nel quale possono essere inclusi momenti espositivi e pubblicazioni di cataloghi, ricerche ed elaborazioni multimediali, convegni e giornate di studio nazionali e internazionali, eventi teatrali, musicali ed artistici in eventuale collaborazione con altre istituzioni culturali cittadine;
- ambito di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico con particolare attenzione al Centro Comunitario del Ghetto Ebraico, quale veicolo di diffusione e contenitore delle attività culturali citate in premessa.

Art. 3 - **Linee di intervento di interesse culturale**

La Regione condivide gli obiettivi e le finalità del programma di iniziative presentato dalla Comunità Ebraica con particolare riferimento alle manifestazioni culturali che qualificano e promuovono il territorio.



ffd75abf



Lo strumento normativo che potrebbe essere adottato per partecipare alla realizzazione delle iniziative è individuato nelle disposizioni regionali di riferimento.

Art. 4 - Linee di intervento di restauro e conservazione del patrimonio edilizio

La Regione condivide l'obiettivo di valorizzazione e restauro del Centro Comunitario sia per il valore storico artistico che per la valenza aggregativa nel territorio. La Regione ritiene di importanza fondamentale che, nel novero delle iniziative, vi sia spazio anche per l'opera di restauro delle strutture quali il Museo Ebraico e il Centro Culturale, quest'ultimo ritenuto strategico anche in previsione del suo utilizzo futuro per eventi culturali di interesse pubblico e momenti di aggregazione a beneficio della comunità. Lo strumento normativo sarà individuato nella legge di settore.

Art. 5 - Provvedimenti attuativi

La collaborazione tra le parti, finalizzata al perseguimento delle linee di intervento di cui agli art. 2, 3 e 4 del presente protocollo, potrà trovare realizzazione mediante successivi provvedimenti attuativi da adottarsi nel rispetto del presente accordo.

Tali atti disciplineranno le modalità di realizzazione delle linee di intervento specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico/giuridica.

Art. 6 - Durata

Il presente protocollo non ha carattere esclusivo, ha validità biennale e potrà essere rinnovato d'intesa tra le parti.

Art. 7 - Recesso e scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R.

Il recesso ha effetto decorso un mese dalla notificazione della comunicazione; vengono fatte salve le attività già realizzate in attuazione del protocollo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi ad attività riconducibili al presente protocollo e ai successivi accordi/atti attuativi, in conformità alle misure e obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".



Art. 9 - Oneri

Il presente protocollo d'intesa non comporta alcun onere economico a carico delle parti, salvo quanto potrà essere stabilito per le singole attività nei successivi provvedimenti/accordi attuativi.

Art. 10 – Clausola finale

Le parti danno reciprocamente atto che il protocollo è stato oggetto di trattativa in ogni sua parte e che le clausole ivi contenute sono state espressamente approvate.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

Per la Regione del Veneto

Il Presidente della Giunta

Per la Comunità Ebraica

Il Presidente

.....

.....

